



XL Group
Insurance
Reinsurance

XL Insurance Company SE
Via Visconti Di Modrone, 15
IT - 20122 Milano
Tel +39 02 85900 1
Fax +39 02 85900 450
xlgroup.com/insurance

FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. Ivass n° 35 del 26/05/2010)

**Contratto di assicurazione
Responsabilità Civile Professionale
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Libero Professionista
iscritto all'Associazione UNPISI**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa;**
- b) Condizioni di Assicurazione;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01/03/2015

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE

A. Informazioni generali

Dati societari

XL Insurance Company SE. (in seguito, "XL") è la **Rappresentanza Generale e Sede Secondaria per l'Italia** della Società di diritto inglese XL Insurance Company SE. con sede legale in Londra (GB), XL House, 70 Gracechurch Street, EC3V0XL, avente codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano 12525420159, ed ha la propria sede legale in Via Visconti di Modrone, 15 - 20122 Milano. Telefono: 02/859001; Fax: 02/85900250 - sito internet: www.xlinsurance.com.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa assicurativa

XL Insurance Company SE. con sede legale in Londra (GB), XL House, 70 Gracechurch Street, EC3V0XL, è autorizzata all'esercizio dell'impresa di assicurazioni con provvedimento dell'Autorità di vigilanza inglese denominata Financial Services Authority ("FSA"), numero di iscrizione all'Albo delle Imprese tenuto dalla FSA 202695, iscritta all'Albo Imprese tenuto dall'IVASS con codice D818R e numero di iscrizione I.00027 ed al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 12525420159.

B. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

L'ammontare del patrimonio netto di XL Insurance Company SE. rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari ad Euro: 759.060.000,00 (capitale sociale: Euro 259.157.000,00 - totale riserve patrimoniali: Euro 297.332.000,00).

L'indice di solvibilità di XL relativo alla gestione dei rischi appartenenti alla classe di riferimento di cui alla presente Nota Informativa è pari a 6,1 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Nei limiti ed alle condizioni di contratto, la presente Polizza, Professionguard - Geometri, prevede le seguenti garanzie.

A: **Responsabilità civile professionale.** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi *Errore professionale* commesso dall'Assicurato.

B: **Danni a Cose e/o a persone.** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato a seguito di *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Danni a cose e/o Danni alle persone* direttamente derivanti da *Errore professionale* commesso dall'Assicurato.

C: **Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi.** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da *Terzi* derivante da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.

D: **Responsabilità contrattuale o ritardo.** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per:

- (i) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l'Assicurato (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure
- (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di *Attività professionali* derivanti da un *Errore professionale* di un *Assicurato*.

E: **Proprietà intellettuale.** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale* commessa dall'Assicurato.

F: **Diffamazione.** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'Assicurato.

G: **Azioni dolose/fraudolente del Dipendente.** Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Azioni dolose/fraudolente* di qualsiasi *Dipendente*.

H: **Costi di difesa.** L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i *Costi di difesa* saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, sono inoltre previste le seguenti estensioni delle sopramenzionate garanzie:

- **Decreto legislativo 81/2008.** L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, alla stregua del decreto legislativo 81/2008.

- **Spese per il ripristino della reputazione.** L'Assicuratore rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

- **Spese di salvataggio.** L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale*.

- **D.M. 180/2010.** L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato derivanti dalle attività di conciliazione e arbitrato ai sensi del D.M. 180/2010.

Si rinvia agli articoli 1, 2.1, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni, con particolare riguardo ai relativi limiti ed alle condizioni di attivazione ed operatività.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto del Frontespizio e degli articoli 1, lett. D), 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 2.10, 3, 4, 5.4, 6.2 6.3, 6.4, 6.6, 9.2, 9.4 e 9.8 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:

La presente polizza è stipulata secondo la modalità claims made. Pertanto, la presente polizza vale per le *Richieste di risarcimento* (i) presentate per la prima volta agli *Assicurati* e (ii) comunicate per iscritto all'*Assicuratore* durante il *Periodo di validità della polizza*, o il *Periodo di osservazione* (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad *Atti* già denunciati ad altro assicuratore. Si rinvia al Frontespizio della Polizza, nonché agli articoli 4.14 e 9.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dei punti 5 e 6 del Frontespizio della Polizza, nonché degli articoli 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 8 e 9.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia:

Massimale	€ 1.000.000
Richiesta di risarcimento	€ 500.000
Franchigia	€ 1.000
Danno liquidabile	€ 499.000

2. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

Avvertenza:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all'articolo 7.1 della polizza per gli aspetti di dettaglio.

3. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni diminuzione del rischio. Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la diminuzione del rischio può comportare il pagamento di un premio minore alla scadenza successiva e la facoltà di recesso da parte dell'Assicuratore.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:

a) acquisizione o costituzione di una nuova società controllata

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:

a) riduzione significativa degli incarichi derivanti da incarico di addetto alla sicurezza

4. Premi

Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

5. Rivalse

Avvertenza:

Non è previsto un diritto di rivalsa di XL nei confronti dell'Assicurato per quanto indennizzato a terzi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, salvo il caso in cui l'Assicuratore (su richiesta dell'Assicurato) liquidi un risarcimento danni nei confronti di terzi, operando poi in via di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per il recupero della relativa franchigia.

6. Diritto di recesso

Avvertenza:

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. Si rimanda all'articolo 5.4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Ai sensi dell'art. 67- *duodecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto, senza penali e senza doverne indicarne il motivo. Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all'indirizzo dell'Assicuratore. In caso di esercizio del diritto di recesso, l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, nonché le imposte sul premio. Qualora il diritto di recesso non sia esercitato, il contratto diviene definitivamente vincolante per le parti.

7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

8. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

9. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all'imposta del 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo e Reclami

Avvertenza: ogni comunicazione e/o richiesta relativa alla liquidazione di Sinistri ed eventuali reclami riguardanti Contratto e/o Coperture assicurative e/o Polizze, nonché la gestione dei Sinistri di cui alla presente Nota Informativa dovranno essere inoltrati per iscritto ad XL al seguente indirizzo:

XL Insurance Company SE – Rappresentanza generale per l'Italia, via Visconti di Modrone, 15-20122 Milano (telefax n. 02/85900.450), ovvero all'Ufficio Sinistri, al numero di fax 02/85900.650.

Indirizzi di posta elettronica:

- a) per i Sinistri: fiorella.gualtieri@xlgroup.com;
- b) per la parte relativa a modalità e criteri di valutazione di Rischi, parametri e modalità di cui alla Copertura assicurativa: davide.gilli@xlgroup.com

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo del soggetto che presenta il reclamo;
 - numero di riferimento della polizza o nominativo del Contraente;
 - data ed elementi essenziali del Sinistro cui si fa riferimento, della relativa Richiesta di risarcimento e di ogni informazione utile e/o opportuna ai fini della liquidazione del Sinistro;
- recapiti, anche telefonici, nonché indirizzo di posta elettronica cui si desidera vengano effettuate le comunicazioni.

Avvertenza: qualora il soggetto che presente il reclamo non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo medesimo, ovvero in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione, potrà rivolgersi direttamente all'IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21, 00187 Roma (Fax 06/42133206), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito <http://ec.europa.eu/fin-net>.

Avvertenza: si ricorda che permane altresì la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni dovute ed eventuali responsabilità, ovvero a sistemi di mediazione e/o procedure di conciliazione, ove esistenti.

11. Arbitrato

Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse sono rimesse ad un arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo 9.6.

Avvertenza:

Resta sempre salva la possibilità per l'Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
IVASS	Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Risarcimento	la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Assicuratore	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

XL Insurance Company SE - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

XL Insurance Company SE
Rappresentanza Generale per l'Italia



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

FRONTESPIZIO DI POLIZZA	POLIZZA N.:	
-------------------------	-------------	--

ARTICOLI	
1. <i>Contraente</i>	
2. <i>Indirizzo del Contraente</i>	
3. <i>Attività professionali</i>	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro iscritto all'Associazione UNPISI
4. <i>Periodo di validità della polizza</i>	Dalle ore 24.00 del <Inception date> Alle ore 24.00 del <Expiry date>
5. <i>Massimale</i>	Massimale aggregato per <i>Periodo di validità della polizza</i> per tutte le <i>Perdite pecuniarie</i> di tutti gli <i>Assicurati</i> : <X> €
6. <i>Franchigia</i>	<ul style="list-style-type: none"> Danno patrimoniale: € 500 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) Danno a cose: € 500 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) Danno a persone: € 2.500 (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) Franchigia fissa RCT € 500,00 Franchigia fissa RCO € 2.500,00
7. <i>Data di retroattività</i>	Come indicato al punto 9.2 del testo di polizza
8. <i>Estensione territoriale</i>	Europa
9. <i>Formazione del Premio</i>	Premio imponibile €< X > Imposte €< X > Premio lordo €< X >
10. <i>Intermediario</i>	Marsh S.p.A. Via San Crispino, 114 35129 Padova (PD)
11. <i>Assicuratore</i>	XL INSURANCE COMPANY SE
12. <i>Indirizzo a cui inviare le comunicazioni</i>	Marsh S.p.A. Via San Crispino, 114 35129 Padova (PD)
<p>L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo per le <i>Perdite pecuniarie</i> soltanto qualora: (i) l'Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della <i>Data di retroattività</i> oppure in tempo successivo; (ii) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Attività professionali</i>; e (iii) la <i>Richiesta di risarcimento</i> sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il <i>Periodo di validità della polizza</i> (formula assicurativa "claims made") o il <i>Periodo di osservazione</i> ove previsto.</p>	

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate scadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assicurato.

La presente polizza é emessa a Milano il <date of issue>

XL INSURANCE COMPANY SE

IL CONTRAENTE



Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di assicurazione, copia del **Fascicolo Informativo**, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento IVASS n° 35 del 26 maggio 2010, costituito da:

a) Nota Informativa , comprensiva del Glossario;

b) Condizioni di Assicurazione

c) Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 , dopo aver esaminato la quale, in relazione ai propri dati personali comuni e sensibili esprime il consenso:

- al trattamento e alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettere a) e b), al trasferimento verso i Paesi indicati al punto 6, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) .
- al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C).

Il **Contraente** dichiara altresì di aver ricevuto la documentazione di cui agli allegati 7a e 7b, come richiesto dall'art. 49 del Regolamento IVASS n° 5 del 16 ottobre 2006.

IL CONTRAENTE



Fanno parte integrante n. <number of pages> pagine compreso il frontespizio di di polizza

=====

Il versamento di € <gross premium> è stato effettuato a mie mani il.....

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente polizza, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* convengono quanto segue:

1. GARANZIE: COSA COPRIAMO

A:	Responsabilità civile professionale	<p>L'<i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l'<i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Errore professionale</i> commesso dall'<i>Assicurato</i>.</p> <p>Sono compresi in garanzia a titoli esemplificativo e non limitativo i <i>Danni</i> derivanti da o traenti origine da o comunque connessi a :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdite patrimoniali involontariamente cagionate a <i>Terzi</i>, 2. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'<i>Assicurato</i> per <i>Errore professionale</i> imputabile all'<i>Assicurato</i>, 3. incarichi di perito per perizie extra-giudiziali e perizie giudiziali,
B:	<i>Danni a cose e/o Danni alle persone</i>	<p>L'<i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l'<i>Assicurato</i> a seguito di <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Danni a cose e/o Danni alle persone</i> direttamente derivanti da <i>Errore professionale</i> commesso dall'<i>Assicurato</i>.</p>
C:	<i>Interruzioni o sospensioni di attività di Terzi</i>	<p>L'<i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l'<i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da <i>Terzi</i> derivante da un <i>Errore professionale</i> di un <i>Assicurato</i>.</p>
D:	Responsabilità contrattuale e ritardo	<p>L'<i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l'<i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per:</p> <ol style="list-style-type: none"> (ii) responsabilità contrattuale, impegno o garanzia, salvo il caso in cui l'<i>Assicurato</i> (a) abbia volontariamente assunto tale responsabilità, impegno o garanzia e (b) non sarebbe stato altrimenti ritenuto responsabile in assenza di tale impegno o garanzia od obbligo; oppure (ii) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di <i>Attività professionali</i> derivanti da un <i>Errore professionale</i> di un <i>Assicurato</i>.
E:	Proprietà intellettuale	<p>L'<i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l'<i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per qualsiasi <i>Violazione dei diritti di proprietà intellettuale</i> commessa dall'<i>Assicurato</i>.</p>
F:	Diffamazione	<p>L'<i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l'<i>Assicurato</i> per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall'<i>Assicurato</i>.</p>
G:	<i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i>	<p>Fermo quanto sopra, l'<i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne l'<i>Assicurato</i>, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i <i>Danni</i> derivanti da qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per <i>Azioni dolose/fraudolente</i> di qualsiasi <i>Dipendente</i>.</p>
H:	<i>Costi di difesa</i>	<p>L'<i>Assicuratore</i> ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i>. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i <i>Costi di difesa</i> saranno a carico dell'<i>Assicuratore</i> nei limiti del quarto della somma assicurata.</p>

2. ESTENSIONI: BENEFICI AGGIUNTIVI DELLA COPERTURA

2.1 Decreto legislativo 81/2008

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polvere e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia anche le attività svolte dall'*Assicurato* in funzione di:

1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del decreto legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

2.2 Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate

La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa ad ogni *Società controllata* costituita o acquisita dall'*Assicurato* durante il *Periodo di validità della polizza* a condizione che detta *Società controllata*:

- (i) **svolga le medesime Attività professionali preventivamente notificate all'Assicuratore e oggetto dalla presente polizza;**
- (ii) **abbia un fatturato totale non superiore al 15% del fatturato totale dell'Assicurato; e**
- (iii) **non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione e/o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una polizza locale .**

Qualora la *Società controllata* costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii) o (iii), l'*Assicurato* potrà richiedere l'inclusione di tale *Società controllata* nella presente polizza, fatto salvo il diritto dell'*Assicuratore* di modificarne i termini e le condizioni.

2.3 Smarrimento di Documenti

In relazione a *Documenti* di Terzi:

- (i) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
- (ii) che, durante il *Periodo di validità della polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, fermo restando che:

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- (b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- (d) l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquanta mila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.

2.4 Smarrimento Titoli ed effetti al portatore

In relazione a *titoli ed effetti al portatore* di Terzi:

- (iii) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
- (iv) che, durante il *Periodo di validità della polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*,

saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* per sostituire o ripristinare tali *titoli ed effetti al portatore*, fermo restando che:

- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *titoli ed effetti al portatore* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona alla quale l'*Assicurato* li abbia affidati;
- (b) i *titoli ed effetti al portatore* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'*Assicurato* o di un suo incaricato;
- (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato*; e
- (d) l'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarne e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'*Assicurato*.

La presente estensione sarà **prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 25.000,00** del massimale indicato in *polizza*, per ogni *sinistro* e per periodo assicurativo, con applicazione di **uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00**.

2.5 Comparizione davanti a un tribunale

Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i *Costi di difesa* comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- (i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore *Assicurato* € 500;
- (ii) per qualsiasi *Dipendente* € 250.

Alla presente *Estensione* non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.6 Spese per il ripristino della reputazione

L'*Assicuratore* rimborserà le *Spese per il ripristino della reputazione* sostenute dall'*Assicurato* in conseguenza di una *Richiesta di risarcimento* avanzata nei suoi confronti.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 50.000,00 (euro cinquantamila) **per sinistro e per anno** e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.7. Spese di salvataggio

Fatto quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile, l'*Assicuratore* rimborserà l'*Assicurato* per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un *Errore Professionale* a condizione che:

- (i) l'*Assicuratore* sia stato tempestivamente informato per iscritto durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione* di tale *Errore Professionale* e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
- (ii) l'*Assicuratore* sia ragionevolmente convinto che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore traenti origine da una *Richiesta di risarcimento*;
- (iii) l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dall'*Assicuratore*; e
- (iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'*Assicurato*;

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna *Franchigia*.

2.8 Joint Venture

La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a

carico dell'Assicurato derivante da *Attività professionali* rese nell'ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.

L'Assicuratore potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall'Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.

2.9 Periodo di osservazione

Se ciascuno dell'Assicuratore o dell'Assicurato recede dal presente contratto o decide di non continuare il rapporto, il Contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio addizionale pari al 40% dell'ultimo premio totale annuo, ad un *Periodo di osservazione* di 12 (dodici) mesi dopo la data di recesso o di scadenza.

In ogni caso e indipendentemente dal punto che precede l'Assicurato avrà diritto a un *Periodo di osservazione* gratuito di 60 (sessanta) giorni che eventualmente si integrerà (formando parte e non in aggiunta al medesimo) al suddetto periodo di 12 (dodici) mesi nel caso in cui il Contraente decida di acquistarlo.

Qualora il Contraente decida di acquistare il *Periodo di osservazione* dovrà comunicarlo per iscritto ed effettuare il versamento del premio addizionale all'Assicuratore entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di cancellazione o mancato rinnovo della presente polizza.

Il Contraente non avrà diritto al *Periodo di osservazione* qualora (a) il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.

2.10 Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'*Attività professionale*, o in caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicurato e/o i suoi aventi causa hanno facoltà di richiedere all'Assicuratore l'estensione della garanzia per le *Richieste di risarcimento* avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nei cinque (5) anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette *Richieste di risarcimento* si riferiscano ad *Atti* verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:

- a) tre (3) anni previo pagamento di un importo pari al 130 % dell'ultima annualità di *Premio*
- b) oppure cinque (5) anni previo pagamento di un importo pari al 200 % dell'ultima annualità di *Premio*;

La facoltà di richiedere la presente estensione non è concessa qualora l'Assicuratore abbia esercitato il diritto di recesso dal presente contratto.

La garanzia prestata dall'Assicuratore nel periodo previsto dalla presente estensione opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al *Massimale*, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l'*Estensione* di garanzia e dal numero di *Richieste di risarcimento*.

2.11 Attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010)

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato per l'attività di conciliazione e arbitrato (D.M. 180/2010; 183/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di *terzo* all'Organismo di Conciliazione presso il quale l'Assicurato svolge la propria *attività professionale*; sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo di Conciliazione.

Tale garanzia viene prestata nei limiti del *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza, per sinistro e per anno, e comunque fino ad un importo massimo di € 500.000.

2.12 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)

A) RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

A1 Oggetto dell'assicurazione

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, **per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività assicurata (v. voce

Attività' assicurata). Tale garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di € 250.000.

La garanzia comprende, **con applicazione di un sottolimito di indennizzo € 100.000,00**, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza**. Così come definito al precedente capoverso.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di Legge;
- dalle azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12.06.1984

A2 Qualifica di terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- le persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione
- il legale rappresentante dell'assicurato
- i Prestatori di Lavoro dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio
- altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione

A3 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende la responsabilità per i danni:

- a) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché dalla proprietà o l'utilizzo di natanti a motore o velivoli di qualsiasi genere
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età
- d) alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo; alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- f) da furto, nonché a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; nonché i danni di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile
- g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso

ed aperta al pubblico

- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati
- j) da detenzione o impiego di esplosivi
- k) a natanti nonche' i danni derivanti da proprieta' o attivita' in ambito "off-shore"
- l) a velivoli nonche' i danni derivanti da proprieta' o attivita' svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side)
- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- n) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende ed in generale i danni a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. "punitive and exemplary damages")
- o) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio
- p) direttamente o indirettamente connessi ad atti di guerra o di guerra civile, di invasione, di insurrezione, di ostilita' o di operazioni di guerra (dichiarata o meno), di tumulti popolari, di occupazione militare
- q) direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto, nonche' a qualsiasi materiale contenente, in qualsiasi forma o quantita', amianto/asbesto
- r) connessi direttamente o indirettamente alla generazione di Campi Elettromagnetici (EMF);
- s) connessi direttamente o indirettamente a trasmissione di virus mediante computer
- t) da umidita', stillicidio ed in genere da insalubrita' dei locali
- u) derivanti direttamente o indirettamente dai seguenti prodotti e/o sostanze:
 - Cartongesso fabbricato in Cina (Chinese drywall)
 - Arseniato di Rame Cromato (CCA)
 - Silice, silicio
 - Exterior Insulation and finish systems (EIFS)
 - Organismi geneticamente modificati (GMO)
 - Diossine, alogenati, furani (Halogenated dioxins & furans)
 - Vernici a base di piombo
 - Metil-terziario butil-etere (MTBE)
 - Muffe, funghi tossici
 - Difenili policlorati (PCB)
 - Fibre di ceramica refrattarie
 - Silicone o prodotti contenenti silicone in qualsiasi forma impiantato(i) o inoculato(i) nel corpo umano
 - Tabacco e prodotti a base di tabacco
 - 2,3,7,8-TCDD (2,3,7,8 - Tetrachlorodibenzo-p-dioxin)
- v) Immateriali non consecutivi, compresi i danni all'immagine o relativi al recupero di quote di mercato

Si conviene infine che la Società non è tenuta a garantire alcuna prestazione e non è responsabile del pagamento di alcun sinistro nel caso in cui la prestazione di garanzie assicurative o il pagamento di sinistri dovesse esporla a sanzioni, proibizioni o restrizioni secondo risoluzioni ONU, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

A4 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in Europa.

A5 Validità temporale

L'assicurazione vale per i Sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

A6 Precisazioni

A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato:

dalla proprietà di velocipedi senza motore usati per le occorrenze aziendali, anche da parte dei dipendenti, nonché di carrelli a mano;

dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. **Sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni;**

dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio delle bancarelle (stands) e dei relativi impianti;

dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione ordinaria di fabbricati e terreni destinati all'attività esercitata (come, a titolo esemplificativo e non limitativo: stabilimenti, uffici, magazzini, garage, officine, parcheggi) e relativi impianti fissi e di fabbricati incluso la proprietà, conduzione ed uso di terreni ad uso civile abitazione, foresteria e/o rurale.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione.

Per la committenza dei lavori previsti in conformità al D. Lgs. 81/2008 la garanzia opera a condizione che l'assicurato abbia designato, ove previsto dal decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;

dall'esistenza e/o gestione di mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande; bar interno e distributori automatici di cibi e bevande; servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei, restando inteso che, **qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi, l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.** La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati **sempre che la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità della assicurazione ed il danno sia stato denunciato entro un anno dalla cessazione del contratto. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e dell'eventuale responsabile ausiliario addetto al servizio

dall'attività del corpo pompieri aziendale, anche in occasione di un eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda dell'Assicurato per effetto di danni causati da corsisti o "stagiaires" dall'esistenza di centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi ed attrezzature usate per le necessità dell'azienda dall'organizzazione di manifestazioni aziendali aventi carattere ricreativo e culturale, dall'organizzazione di gite con esclusione dei rischi

derivanti dalla circolazione di veicoli a motore

dalla proprietà e dal funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto e sollevamento, anche operanti in aree aperte al pubblico **escluse comunque tutte quelle garanzie relative al rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui esiste l'obbligo dell'assicurazione**

a parziale deroga del precedente art. 3 lettera d), cagionati ai veicoli di proprietà dei prestatori di lavoro e di terzi, parcheggiati all'interno del recinto dell'azienda od in appositi spazi coperti e non coperti all'esterno dell'azienda e all'uso destinati. **Resta comunque ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio e conseguenti a mancato uso**

a parziale deroga del precedente art. 3 lettera d), cagionati alle cose di proprietà dei Prestatori di Lavoro dell'Assicurato portate, o in deposito, nell'ambito dell'azienda, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge; **restano esclusi i danni da furto, da incendio e mancato uso**

a parziale deroga del precedente art. 3 lettera d), cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; **restano esclusi i danni da furto, da incendio e mancato uso;**

attribuibili all'Assicurato nella sua qualità di committente, anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di Lavoro o commessi, inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica S. Marino. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili.

La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di Lavoro:

- alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
- non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

A7 Condizioni aggiuntive R.C.T. (sempre operanti)

A7.1 Responsabilità Civile Personale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di Lavoro per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni correlate al rischio assicurato arrecati alle persone considerate terze **escluso il Contraente e le società assicurate ed entro il limite del massimale RCT.**

Ai fini di questa estensione di garanzia si conviene che i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra loro **entro i limiti del Massimale stabilito per la garanzia R.C.O.** (v. Scheda di polizza) e con applicazione della franchigia stabilita per la sezione R.C.O. (v. Scheda di polizza).

L'Assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. N° 81/2008 (c.d. Decreto Sicurezza). **Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso.**

La garanzia vale anche per la responsabilità eventualmente derivante all'Assicurato e/o alle persone dallo stesso preposte ai sensi di altra simile disposizione di legge estera.

A7.2 Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato

A parziale deroga da quanto previsto al punto f) del precedente Art. 3, la garanzia assicurativa è prestata per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute.

Sono comunque esclusi i danni alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo, compresi quelli ai fabbricati occupati dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del Sottolimito di indennizzo di cui alla Scheda di Polizza e con applicazione della Franchigia ivi indicata.

Qualora esista altra polizza a garanzia degli stessi rischi, la presente copertura opererà in

secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza, senza applicazione di franchigia.

La presente garanzia non è operante in caso di incendio provocato durante l'effettuazione di lavori presso terzi.

A7.3 Inquinamento dell'ambiente dovuto a fatto improvviso ed accidentale

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del precedente Art. 3, l'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, **conseguente a fatto improvviso e dovuto a cause accidentali**, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti, così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'assicurazione comprende altresì, **entro il massimo del 10% del sottolimito di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia**, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, **con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società**.

Questa estensione di garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e **non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze**.

Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del Sottolimito di indennizzo di cui alla Scheda di Polizza e con applicazione della Franchigia ivi indicata.

La presente estensione di garanzia non comprende i danni:

- verificatisi nei territori di USA e Canada o comunque derivanti da attività svolte in tali territori
- di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale
- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- provocati da attività svolte all'esterno delle ubicazioni utilizzate dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività;
- conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento da parte dei legali rappresentanti dell'impresa;

- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa
- I danni causati da impianti per il deposito, il trattamento o l'eliminazione d'immondizie o rifiuti in genere (p.es. discariche, inceneritori di rifiuti o sostanze speciali). Sussiste tuttavia copertura assicurativa per gli impianti di proprietà dell'azienda destinati al compostaggio o al deposito provvisorio d'immondizie o di rifiuti in genere; alla depurazione o decantazione di acque di scolo;
- I danni da effetti di raggi ionizzanti

A7.4 Persone che partecipano ai lavori o presenti in azienda a vario titolo

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, anche dell'opera di persone diverse da quelle di cui alla definizione di "Prestatore di Lavoro" si conviene:

- a parziale deroga dell'Art. 2 Qualifica di terzi, di considerare terzi, anche tali persone
- di comprendere in garanzia, i danni a terzi causati da tali persone mentre partecipano all'attività oggetto della presente assicurazione.

Il massimale di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e le suddette persone.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) – Sezione operante solo per le società soggette alla legge italiana

Oggetto della copertura assicurativa

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "Prestatori di Lavoro" di cui il medesimo si avvale, mentre sono addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione. **Tale garanzia è prestata entro il limite di indennizzo di € 250.000.**

Tale limite di indennizzo è da intendersi condiviso con quello prestato dalla garanzia di cui al punto A1 (€ 250.000) e non in aggiunta allo stesso.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- 1) INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- 2) INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche.

Buona fede INAIL

L'assicurazione è efficace **a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge**; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, non dovute a comportamento doloso, l'assicurazione conserva la propria validità.

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non comprende la responsabilità per i danni:

- 1) da detenzione o impiego di esplosivi
- 2) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)

- 3) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio
- 4) direttamente o indirettamente connessi ad atti di guerra o di guerra civile, di invasione, di insurrezione, di ostilità o di operazioni di guerra (dichiarata o meno), di tumulti popolari, di occupazione militare
- 5) direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto o a fibre di ceramica refrattarie, nonché a qualsiasi materiale contenente, in qualsiasi forma o quantità, amianto/asbesto o fibre di ceramica refrattarie

Si conviene infine che la Società non è tenuta a garantire alcuna prestazione e non è responsabile del pagamento di alcun sinistro nel caso in cui la prestazione di garanzie assicurative o il pagamento di sinistri dovesse esporla a sanzioni, proibizioni o restrizioni secondo risoluzioni ONU, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

Malattie professionali (estensione operante se richiamata nella Scheda di polizza)

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive variazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, **purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura.**

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data indicata nella Scheda di polizza.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. N° 81/2008 (c.d. Decreto Sicurezza)
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. N° 81/2008 (c.d. Decreto Sicurezza).

L'esclusione 2. b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente alla cessazione della garanzia;
4. per la silicosi, l'asbestosi e altre patologie in qualsiasi modo provocate dall'amianto o dalla silice;
5. per le patologie provocate da fibre di ceramica refrattarie
6. per i danni derivanti da immunodeficienza acquisita a patologie correlate (AIDS);
7. per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
8. per malattie provocate da soprusi e comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori, mirati ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale R. C. verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O). nel limite previsto dalla Scheda di polizza.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società il manifestarsi di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non vale per i prestatori di lavoro per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'Assicurato.

Lavoratori temporaneamente distaccati presso altre aziende

Premesso che i Prestatori di Lavoro dell'Assicurato possono essere temporaneamente distaccati presso altre aziende - collegate o meno con l'Assicurato stesso - la garanzia R.C.O. conserva la sua validità anche per il periodo del distacco ed anche qualora l'attività temporaneamente svolta sia diversa da quella descritta in polizza. **Questo sempre che l'Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all'INAIL in merito alla assicurazione obbligatoria infortuni di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.**

Validità temporale

Le garanzie valgono per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 4 in relazione all'estensione Malattie Professionali.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in Europa.

3. DEFINIZIONI: IL SIGNIFICATO DEI TERMINI IN *CORSIVO*

3.1 Società si intende l'impresa assicuratrice del presente contratto.

3.2 Assicurato si intende:

- (1) il *Contraente* o ogni *Società controllata*,
- (2) qualsiasi persona fisica che sia o sia stata titolare, socio o amministratore del *Contraente* o di ogni *Società controllata*;
- (3) qualsiasi *Dipendente*;
- (4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona simile di cui il *Contraente* sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il *Contraente* o una *Società controllata* e (ii)

operi sotto la direzione e diretta supervisione del *Contraente* o di una *Società controllata*;

- (5) qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi *Assicurato* indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione;

ma soltanto quando svolgano *Attività professionali* in dette qualità.

- 3.3 Attività professionali** si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'*Assicurato* in favore di terzi e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall'*Assicurato*, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'*Assicurato* prima delle decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata all'articolo 3 del Frontespizio di polizza. La copertura si intende operante anche per professionisti iscritti ad altro albo, che abbiano le competenze richieste e che svolgano la medesima attività di cui all'articolo 3 del Frontespizio di polizza.
- 3.4 Atto** si intende qualsiasi *Errore professionale*, *Violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, diffamazione ovvero qualsiasi *Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente*.
- 3.5 Azioni dolose/fraudolente del Dipendente** si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un *Dipendente*:
- (i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e
 - (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità
- in capo al *Contraente* o ad una *Società controllata*.
- 3.6 Costi di difesa** si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* o per conto dell'*Assicurato* in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*.
- 3.7 Danni** si intende qualsiasi importo che un *Assicurato* sia tenuto a corrispondere a *Terzi*, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un *Assicurato*, o a seguito di transazioni negoziate dall'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato* o del *Contraente*.
- 3.8 Danno a cose** si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
- 3.9 Danno alla persona** si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
- 3.10 Dipendente** si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal *Contraente* o ogni *Società controllata* con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i *Dipendenti* a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
- 3.11 Documenti** si intendono tutti i documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, **ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni**.
- 3.12 Errore professionale** Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di *Attività professionali*, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi *Assicurato*. A titolo esemplificativo saranno considerati *Errori professionali*, ai sensi della presente polizza, le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle *Attività professionali*.
- 3.13 Perdite pecuniarie** si intendono
- (a) *Danni*,
 - (b) *Costi di difesa*,

- (c) *Spese per il ripristino della reputazione,*
- (d) *Spese per la perdita di una persona chiave, e*
- (e) ogni altro pagamento effettuato dall'Assicuratore ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.

Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, inclusi danni a carattere punitivo o esemplare, ivi inclusa la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'Assicurato; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di *facere* o un altro rimedio di natura non pecuniaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una *Richiesta di risarcimento*.

- 3.14 Periodo di osservazione** si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un *Atto* commesso successivamente alla *Data di retroattività* e anteriormente alla data di scadenza della polizza.
- 3.15 Premio** si intende l'ammontare indicato al punto 9 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.
- 3.16 Richiesta di risarcimento** si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di *Danni* a seguito di *Atti*.
- 3.17 Società controllata** si intende una società nella quale, ai sensi dell'art. 2359 c.c., alla data di sottoscrizione della presente polizza o anteriormente, il *Contraente*, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue *Società controllate*:
- (i) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - (ii) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; oppure
 - (iii) esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
- La copertura della presente polizza opera per qualunque società controllata o assicurato di tale società controllata esclusivamente per gli *Atti* commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una *Società controllata* della *Contraente*.
- 3.18 Spese per il ripristino della reputazione** si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
- 3.19 Terzi** si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di *Terzi* **non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato; oppure (iii) laddove sia l'Assicurato stesso ad avere il medesimo interesse per questo ente o persona fisica.**
- 3.20 Violazione dei diritti di proprietà intellettuale** si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di *Terzi*, **ad eccezione di brevetti.**

3.21 Valori ed effetti al portatore

Si intende denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore)

4 ESCLUSIONI: QUELLO CHE NON COPRIAMO

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite pecuniarie* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

- | | | |
|------|---|--|
| 4.1 | Antitrust | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. |
| 4.2 | Atti dolosi, fraudolenti, disonesti | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un <i>Assicurato</i> ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l' <i>Assicuratore</i> avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di <i>Perdite pecuniarie</i> in relazione a tale <i>Richiesta di risarcimento</i> , fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia <i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i> . |
| 4.3 | Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un'autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di <i>Attività professionali</i> a favore di tali enti. |
| 4.4 | Brevetti | traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti. |
| 4.5 | Esplosioni / emanazioni / radiazioni | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle. |
| 4.6 | Fabbricare / Costruire | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione. |
| 4.7 | Guerra/terrorismo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. |
| 4.8 | Impiego / discriminazione | traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure (ii) molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche. |
| 4.9 | Infrastrutture | traente origine da, basata su o attribuibile a:
(i) guasto meccanico;
(ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black-out; oppure
(iii) guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
a meno che tale guasto derivi da un <i>Errore professionale</i> commesso da un <i>Assicurato</i> . |
| 4.10 | Inquinamento | traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, scarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di <i>Agenti inquinanti</i> , oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare <i>Agenti inquinanti</i> , oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di <i>Agenti inquinanti</i> ;

Per <i>Agenti inquinanti</i> si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza |

solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per “Rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

- | | | |
|------|---|--|
| 4.11 | Insolvenza | traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. |
| 4.12 | Mancata iscrizione all'albo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività; |
| 4.13 | Muffa tossica e amianto | traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto. |
| 4.14 | Richieste di risarcimento/circostanze pregresse | (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una <i>Richiesta di risarcimento</i>. |
| 4.15 | Valutazione preventiva dei costi | traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, di un'accurata valutazione preventiva dei costi relativi all'esecuzione di <i>Attività professionali</i>. |
| 4.16 | U.S.A./Canada | presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
| 4.17 | Attività escluse | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta nei seguenti ambiti:

- centrali nucleari. |
| 4.18 | O.F.A.C. | Con la presente esclusione, di comune accordo fra le parti, si conviene che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di Perdite Pecuniarie traenti origine da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata da cittadini, enti, governi di, o avanzate nei territori o giurisdizioni di Cuba, Iran, North-Korea, Myanmar (Birmania), Sudan, e comunque in paesi soggetti ad embargo o sanzioni previste dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department).

Inoltre l'Assicuratore non è tenuto ad effettuare:

1) alcun pagamento, a seguito di <i>Richieste di Risarcimento</i> nei casi in cui il beneficiario di tale pagamento sia una qualsiasi persona fisica o giuridica o altra organizzazione non autorizzata a ricevere pagamenti a causa di sanzioni inflitte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America; o

2) alcun rimborso a favore di un Assicurato che abbia indennizzato i beneficiari di cui al punto 1). |

5. RICHIESTE DI RISARCIMENTO: COME E QUANDO NOTIFICARLE

5.1 Notifica di *Richieste di risarcimento*

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o durante il *Periodo di osservazione* una comunicazione scritta all'Assicuratore tramite il broker – mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato al

punto 12 del Frontespizio di polizza - informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti.

5.2 *Richieste di risarcimento correlate*

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo *Atto* o a più *Atti* collegati o continuati; o,
- (b) ad *Atti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare all'*Assicuratore* una *Richiesta di risarcimento*:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'*Assicuratore*.

5.3 *Circostanze*

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'*Assicuratore*. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

5.4 *Richieste di risarcimento fraudolente*

Nel caso in cui un *Assicurato* dia comunicazione o chieda il risarcimento di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite pecuniarie* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'*Assicuratore* avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le *Perdite pecuniarie* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'*Assicuratore* e non rimborsabili.

6. GESTIONE DELLA DIFESA

6.1 *Difesa*

L'*Assicuratore* ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'*Assicuratore* ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'*Assicurato* la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'*Assicuratore* nei confronti dell'*Assicurato* in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

- 6.2 Anticipo dei costi L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.
- 6.3 Consenso dell'Assicuratore È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite pecuniarie* in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.** L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.
- 6.4 Consenso dell'Assicurato L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le *Perdite pecuniarie* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.**
- 6.5 Cooperazione Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite pecuniarie* ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite pecuniarie* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.
- 6.6 Surrogazione Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

7. STIPULAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE DEI RAPPORTI

- 7.1 Stipulazione della copertura assicurativa Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi Assicurato in vista della stipulazione della presente polizza. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente polizza. Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente polizza dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente polizza escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di

qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

7.2 Atti compiuti dal *Contraente* per conto degli *Assicurati*

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

8. MASSIMALE E FRANCHIGIA

8.1 Massimale

Il *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'*Assicuratore* in base alla presente polizza. I sottolimiti e le *Estensioni* di copertura sono parte del *Massimale* e non in aggiunta ad esso. Il *Massimale* per il *Periodo di osservazione* è parte del *Massimale* per il *Periodo di validità della polizza* e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'*Assicuratore* in base alla polizza.

8.2 Franchigia

L'*Assicuratore* risponderà unicamente delle *Richieste di risarcimento* che superano l'ammontare della *Franchigia* che deve intendersi assoluta. La *Franchigia* è a carico dell'*Assicurato* e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di *Franchigia* sarà applicato alle *Perdite pecuniarie* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* relative al medesimo *Atto*. L'*Assicuratore* potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la *Franchigia*. In tale caso, gli *Assicurati* dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'*Assicuratore* gli importi da questi anticipati.

9. DISPOSIZIONI GENERALI

9.1 Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza.

9.2 Inizio e termine della garanzia (principio "claims made")

La presente polizza vale per le richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione (ove applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad atti già denunciati ad altro assicuratore e che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatesi successivamente alla data di retroattività.

Si conviene che qualora l'*Assicurato*:

a) abbia mantenuto con continuità copertura assicurativa della sua responsabilità civile professionale, con altro *Assicuratore*, nel periodo di assicurazione immediatamente precedente quello di cui alla presente polizza, la retroattività della presente copertura dovrà intendersi pari a quella in scadenza; si precisa che in caso di assenza di suddetta continuità si farà riferimento al punto b);

b) non abbia contratto una precedente polizza per il medesimo rischio o lo stesso abbia scadenza nel periodo non immediatamente precedente quello della presente (senza interruzione temporanea), la presente polizza vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e/o suoi aventi causa durante il periodo di efficacia del contratto e denunciate all'assicuratore nei termini di legge, in relazione ad atti commessi sino a **tre (3) anni** antecedenti la data di decorrenza della presente polizza;

c) In presenza di continuità della copertura assicurativa tra le precedenti polizze sostituite o rinnovate con la compagnia scrivente, la retroattività è da intendersi quella concordata al momento della prima stipula.

9.3 Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi *Richiesta di risarcimento* coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il *Massimale*), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun *Assicurato* e l'*Assicuratore*, in proporzione ai rispettivi interessi.

9.4 Altre assicurazioni

Salvo diversa disposizione di legge, l'assicurazione fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile, a meno che tale altra assicurazione non si applichi unicamente e specificamente come eccedenza rispetto al

Massimale. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della XXXXXXXXXXXX, la massima somma risarcibile da XXXXXXXX in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento laddove un'altra polizza di assicurazione imponga ad un assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento.

- | | | |
|------|--|--|
| 9.5 | Cessione del contratto e modifiche | La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità |
| 9.6 | Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, possono essere deferite ad un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'Assicuratore e l'Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L'Assicurato sceglierà l'Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana. |
| 9.7 | Definizioni | <p>I termini in <i>corsivo</i> e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di polizza o nella sezione 3. <i>Definizioni: Il significato dei termini in corsivo.</i></p> <p>I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente polizza hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente polizza sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.</p> |
| 9.8 | Ambito di applicazione territoriale | la presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di polizza laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.16 U.S.A./Canada. |
| 9.9 | Legge applicabile | la presente polizza é regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo é quello del luogo dove ha sede il Contraente . |
| 9.10 | Clausola Broker | <p>con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / Assicurato prende atto e accetta quanto segue:</p> <p>1) Ogni comunicazione dalla Società al Broker si considererà effettuata al Contraente / Assicurato;</p> <p>2) Ogni comunicazione alla Società dal Broker si considererà effettuata dal Contraente / Assicurato.</p> |

XL INSURANCE COMPANY SE

Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

- 4. Esclusioni:
 - 4.1 Antitrust
 - 4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti
 - 4.3 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione
 - 4.4 Brevetti

- 4.5 Esplosioni / emanazioni / radiazioni
- 4.6 Fabbricare / Costruire
- 4.7 Guerra/terrorismo
- 4.8 Impiego / discriminazione
- 4.9 Infrastrutture
- 4.10 Inquinamento
- 4.11 Insolvenza
- 4.12 Mancata iscrizione all'albo
- 4.13 Muffa tossica e amianto
- 4.14 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse
- 4.15 Valutazione preventiva dei costi
- 4.16 U.S.A. / Canada
- 4.17 Attività escluse
- **5. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**
 - 5.1 Notifica di Richieste di risarcimento
 - 5.4 Richieste di risarcimento fraudolente
- **6. Gestione della difesa**
 - 6.1 Difesa
 - 6.3 Consenso dell'Assicuratore
 - 6.4 Consenso dell'Assicurato
 - 6.5 Cooperazione
 - 6.6 Surrogazione
- **7. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti**
- **8. Massimale e Franchigia**
- **9. Disposizioni generali:**
 - 9.2 Inizio e termine della garanzia (*principio claims made*)
 - 9.3 Ripartizione del danno
 - 9.4 Altre assicurazioni
 - 9.5 Cessione del contratto e modifiche
 - 9.6 Risoluzione delle controversie / *clausola compromissoria*
 - 9.10 Clausola Broker

IL CONTRAENTE

